

TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 aprile 2015 nel procedimento iscritto al n. 16680/2014 R.G.A.C. promossa da ██████████ contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

VISTI i documenti prodotti dal ricorrente;

VISTE le difese svolte dal convenuto Ministero, con gli allegati, segnatamente la relazione della Casa Circondariale di MARASSI che non è stata in grado di fornire dati precisi relativi alla detenzione del ricorrente per il periodo 7.4.2004- 21.4.2004 (giorni 15) e la relazione della Casa Circondariale di Imperia ove il ricorrente è stato ristretto nel periodo in relazione al quale è stato presentato il ricorso (565 giorni dal 15.12.2009 al 17.6.2011);

VISTE le conclusioni delle parti;

PREMESSO

- che l'art. 35 ter O.P., introdotto dal d.l. n. 92/2014 convertito in l. n. 117/2014, ricollega il diritto ai rimedi risarcitori in esso disciplinati alla sottoposizione dell'interessato a condizioni di detenzione *"tal da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali... come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo"*;

-che i principi desumibili da tale giurisprudenza (e, in particolare, dalle decisioni pronunciate dalla Corte nei confronti dell'Italia, fra le quali si ricordano i casi Sulejmanovic, Torreggiani, Tellissi e, da ultimo, G. contro Italia) possono così riassumersi:

- a) lo Stato ha l'obbligo di verificare e fare in modo che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione non sottopongano il detenuto a uno stress o a una prova la cui intensità superi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e, se si tratta di persona malata, che le condizioni di detenzione siano adeguate al suo stato di salute, sia sotto il profilo delle cure assicurate, sia dal punto di vista della compatibilità delle condizioni di salute stesse con il mantenimento dello stato detentivo;
- b) per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3, un cattivo trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità, che dipende dal complesso degli elementi del caso, in particolare dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici o psicologici e talvolta dal sesso, dall'età e dallo stato di salute dell'interessato;
- c) in presenza di situazioni di grave sovraffollamento, la mancanza di spazio può essere elemento di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 3; benché lo spazio *pro capite* auspicabile secondo il Comitato per la Prevenzione della Tortura è di mq. 4, la Corte ha ritenuto integrata la violazione in situazioni nelle quali lo spazio personale accordato era inferiore a mq. 3 per ristretto;
- d) nelle situazioni nelle quali il sovraffollamento non sia così grave da sollevare di per sé un problema di compatibilità con l'art. 3, debbono essere presi in considerazione altri aspetti delle



condizioni detentive: la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base;

- e) nel valutare tali aspetti la Corte EDU ha avuto occasione di chiarire, fra l'altro:
- che il malfunzionamento occasionale di installazioni sanitarie non integra trattamento contrario all'art.3 CEDU (G. c. Italia);
 - che la mancanza di acqua corrente calda nelle celle e il mancato approvvigionamento di prodotti per l'igiene personale non costituiscono violazione dell'art.3 CEDU (Tellissi c. Italia);
- f) le asserzioni circa i maltrattamenti subiti devono essere sostenute da adeguati elementi di prova; tuttavia, la vulnerabilità delle persone interessate, che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, induce a non applicare rigorosamente il principio *affirmanti incumbit probatio*; pertanto, la prova può risultare anche da un insieme di indizi, sufficientemente gravi, precisi e concordanti, o da presunzioni non confutate (Tellissi c. Italia); inoltre il Governo (e quindi l'Amministrazione), che è talvolta l'unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente, è tenuto a fornire documentazione o spiegazioni pertinenti a sostegno delle affermazioni che opponga alla pretesa dei ricorrenti (Torreggiani c. Italia);

OSSERVA

Il ricorrente ha chiesto la concessione dei rimedi risarcitori di cui al d.l. n. 92/2014, convertito in l. n. 117/2014, in relazione a due periodi di detenzione, come sopra indicati. Per il primo degli stessi, ha affermato che:

- era stato detenuto in una cella di circa 8 mq insieme ad un altro detenuto;
- si trattava di un corridoio con due letti in fila nel quale non si poteva passeggiare contemporaneamente senza scontrarsi;
- lo spazio a disposizione al netto dei mobili (esclusi i letti, non conteggiati) era minore a 4 mq pro capite;
- il bagno, separato, aveva porta che non funzionava, non c'era né bidet, né doccia, né acqua calda, né era possibile chiudersi nel bagno, ispezionabile mediante spioncino.
- la luce era fioca, artificiale e quella naturale era molto scarsa, a causa di lucernai o vasistas con pesanti sbarre metalliche; solo una finestra di 1, 3 m: di notte la luce veniva completamente spenta dalle 23 alle 700;
- la doccia era esterna alla stanza ed utilizzabile solo quando concesso;
- c'era solo un termosifone e nessun sistema di movimentazione dell'aria;
- non c'era alcun impianto di allarme per emergenze per chiamare il personale;
- le condizioni igieniche dei locali dell'Istituto erano inadeguate, lescale sporche, con scarafaggi e rifiuti.
- trascorreva in cella circa 22 ore, aveva solo 2 ore al giorno di aria che venivano trascorse in un cortile di circa 50 mq, del tutto insufficiente per il numero di detenuti, privo di qualunque attrezzatura.

Il Ministero, nel costituirsi, ha depositato in atti la relazione della Casa Circondariale di MARASSI redatta avuto riguardo al ricorso per cui è causa. La stessa, a causa della perdita subita dall'archivio, è redatta in



termini valutativi e non accertativi "dall'analisi dello della posizione giuridica può affermarsi che lo stesso sia stato allocato.. con le seguenti caratteristiche.. "

L'onere della prova, come disposto dalla Corte europea, grava sul MINISTERO.

Di conseguenza, gravando l'onere della prova sulla parte resistente, non avendo la stessa certezza rispetto a quanto affermato (che peraltro smentisce solo alcuni dei fatti evidenziati dal ricorrente), deve ritenersi che le circostanze affermate dal ricorrente siano provate e quindi che lo stesso, pur avendo fruito di una superficie "vivibile" tra i tre ed i quattro mq, è stato posto in condizioni di non poter passeggiare se non a turno, a causa della forma della stanza, priva di aerazione e di illuminazione adeguata, con sole due ore di aria in un cortile sovraffollato e vuoto, in condizioni igieniche insufficienti, e senza privacy neppure al bagno, non funzionando la porta, senza acqua calda.

Quanto alla situazione del periodo di detenzione a IMPERIA il ricorrente ha affermato che:

- era stato detenuto in una cella di circa 6 mq al lordo dei mobili insieme ad un altro detenuto;
- si trattava di un corridoio con due letti in fila nel quale non si poteva passeggiare contemporaneamente senza scontrarsi;
- lo spazio a disposizione al netto dei mobili era minore a 3 mq pro capite, anche per la presenza di due letti a castello più uno singolo "volante";
- il bagno, separato, aveva porta senza serratura,, non c'era né bidet, né doccia, né acqua calda, né era possibile chiudersi nel bagno, ispezionabile mediante spioncino.
- la luce era fioca, artificiale e quella naturale era molto scarsa, lucernai o vasistas con pesanti sbarre metalliche; solo una finestra di 1 mq, con pesanti griglie che creavano un pannello fitto a 30 cm dalle sbarre: quando veniva aggiunto il letto era sopra al castello e quindi non si apriva del tutto la finestra
- la doccia era esterna alla stanza ed utilizzabile solo quando concesso;
- c'era solo un termosifone di alluminio del tutto inadeguato, la temperatura di inverno era assai rigida e di inverno altissima e senza ricambio di aria mancando alcun sistema di movimentazione dell'aria e a causa delle griglie;
- non c'era alcun impianto di allarme per emergenze per chiamare il personale;
- le condizioni igieniche dei locali dell'Istituto erano inadeguate in quanto in cucina erano presenti insetti
- trascorrevano in cella circa 20 ore, aveva solo 4 ore al giorno di aria che venivano trascorse in due aree di dimensioni insufficienti, ossia una di 130 mq contenente 150 persone e solo per due ore in una mansarda aperta di mattina, fredda di inverno e torrida d'estate che sola conteneva attrezzature ricreative. Solo nei periodi più torridi veniva aperta un'altra saletta;

per tre mesi non consecutivi è stato ammesso al lavoro in cucina dove ha subito un grave infortunio con un'ustione al piede, che è stata trattata in infermeria con pochissime risorse

Il sovraffollamento era cronico ed aveva prodotto una grave situazione di tensione tra i detenuti, con forme di autolesionismo, oltre che uno sciopero bianco, anche a causa di un episodio di diffusione di scabbia.



Deve premettersi, a questo riguardo, che, ai fini della quantificazione dello spazio vivibile, la relazione fornita dalla Direzione della Casa Circondariale di IMPERIA del 17.2.2015, depositata in atti da parte convenuta, contiene tutti gli elementi utili per poter decidere la controversia sulla base dei seguenti principi (già condivisi dalla giurisprudenza di merito, anche del locale Tribunale di Sorveglianza, formatasi nel solco della giurisprudenza CEDU), che questo Tribunale ritiene di tenere fermi:

-deve escludersi dalla superficie "disponibile" quella dell'annesso locale bagno, poiché, se è vero che la disponibilità in cella di un bagno separato, adeguatamente accessoriato e fornito di acqua corrente, rappresenta certamente un fattore positivo di cui tenere conto ai fini della valutazione delle condizioni detentive, è anche vero che la superficie di tale locale, per la sua specifica destinazione, non può computarsi nella quantità di spazio "vitale" assegnato a ciascun detenuto nel tempo trascorso in cella; ed infatti, dalla motivazione della sentenza Sulejmanovic c. Italia della Corte EDU risulta chiaramente che esso è stato escluso dal computo di tale spazio (a fronte di una cella di mq. 16,20 con annesso locale bagno di mq. 5,04 la Corte ha calcolato uno spazio individuale di mq. 2,70 per ciascuno dei sei detenuti compresi);

-parimenti, pur tenuto conto dei margini di incertezza che derivano, sul punto specifico, dalle indicazioni fornite della Corte EDU, debbono detrarsi dallo spazio "disponibile" le superfici coperte dagli arredi fissi: la correttezza di tale conclusione si trae anche dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5728/2014, laddove i giudici osservano, sia pure incidentalmente, che il Magistrato di sorveglianza si era esattamente uniformato alla giurisprudenza della Corte EDU, scomputando dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano; pertanto, non si può includere nello spazio "vivibile" la superficie coperta da armadi e stipetti (anche se pensili), poiché la loro collocazione ad altezza utile implica la non fruibilità, ovvero la fruibilità molto limitata, dello spazio sottostante, solo "teoricamente" calpestabile); ad opposta conclusione deve giungersi, invece, per sedie, tavolo e sgabelli, sia perché non "fissi", sia perché utilizzabili per lo svolgimento delle attività diurne della vita quotidiana;

-potrebbe suscitare dubbi l'inclusione nello spazio fruibile della superficie occupata dai letti, arredo che copre una superficie, da un lato, non certamente "calpestabile", ma, dall'altro, fruibile quale seduta e quale sede di svolgimento di attività quotidiane, anche in orario diurno; è quest'ultimo argomento, però, che appare decisivo nel senso della sostenibilità dell'inclusione di tale spazio nella superficie "utile";

-spazio fruibile per la vita quotidiana deve considerarsi, inoltre, quello -non occupato da arredi fissi- eventualmente destinato a "cucina", poiché il confezionamento del cibo e dell'approntamento dei generi alimentari e delle bevande costituiscono un momento significativo della vita quotidiana, anche sotto l'aspetto della socializzazione; lo spazio così destinato può essere pertanto considerato come effettivamente disponibile per i singoli detenuti.

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, avuto riguardo al caso in esame, risulta fondata la domanda avanzata da parte ricorrente

In particolare dalla relazione sopra indicata si evince che

nel periodo dal 24.2.2010 al 12.7.2010 il detenuto è stato ristretto in camera 36 avendo a disposizione solo mq 2,2893. Quindi per questi 139 giorni lo spazio pro capite è tale da integrare di per sé detenzione in condizioni inumane.



Per gli altri periodi, invece ha fruito di uno spazio che andava dai mq 3.02658 (camera 24, 12 e 30) ai mq 3, 43 (camera 26,35 e 3) ai mq i mq 3.2 (camera 16) ai 5 mq (camera 4).

Il carcere ha affermato che l'illuminazione e l'aerazione naturale fossero sufficienti e l'illuminazione artificiale adeguata. Ha attestato che la consistenza numerica dei detenuti che partecipavano alle ore d'aria erano di circa 100-125 e che il cortile passeggi è di 163 mq e la saletta ricreativa era di 90 mq. Ha precisato che dal febbraio 2011 il ricorrente è stato ammesso anche al lavoro all'esterno . Ha precisato che dal 7.10.2013 a tutti i detenuti erano garantite 5,45 ore di permanenza presso il cortile passeggi e ore 2,1 5 in sala socialità, ma si tratta di periodi successivi a quelli in esame. Inoltre che dall'1.12.2010 i detenuti della sezione "Dimittendi" fruivano dell'apertura delle camere dalle 8.30 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 1900 e che il [redacted] non ha subito limitazioni al godimento del regime penitenziario ordinario.

Orbene, dovendosi tenere conto anche della apertura delle porte e del periodo di semilibertà, si deve escludere che –esclusi i periodi diversi da quelli sopra riconosciuti a causa della superficie pro capite inferiore ai 3 mq- nei periodi in cui il ricorrente era detenuto nella sezione dimittendi e quindi dal 9.1.2010 al 24.2.2010 e dal 12.7.2010 fino al 2.11.2010, lo stesso sia stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, in quanto alla ristrettezza della cella (comunque superiore ai 3 mq pro capite) sopperiva la possibilità di trascorrere molto tempo all'esterno della stessa (regime di porte aperte quasi tutto il giorno). Anche nel periodo in cui si trovava in semilibertà (dal 15.2.2011 al 17/6/2011) a maggior ragione ricorrono uguali ragioni per negare la ricorrenza delle violazioni lamentate.

Per i restanti periodi, tenendo conto che l'estensione dei passeggi intervenne solo in periodo successivo (2013) a quelli in esame e che il ricorrente in quel periodo non usufruiva del regime dei dimittendi, e che l'impossibilità di muoversi per la configurazione della cella è confermata dalla mancata contestazione da parte del carcere; ritenuto inoltre che anche i conteggi fatti effettuare al netto dei letti confermano l'esiguità dello spazio di movimento, per cui, se si toglie il letto, lo spazio per muoversi diventava davvero poco (mq 2, 4 nella cella 16 dal 15.12.2009 al 9.1.2010 per **26 giorni**) e (mq 2.34 nella cella 24 e 12 nel periodo dal 2.11.2010 al 15.2.2011 per complessivi **204 giorni**), atteso l'onere della prova, la PA non avendo di avere fatto svolgere la detenzione in condizioni accettabili (anche dal punto di vista aerazione e termico): deve riconoscersi pertanto anche per questi periodi lo stato di detenzione inumana.

Esso quindi complessivamente ricorre per $15+139+26+204=$ **384 giorni**, oltre ad interessi e rivalutazione conteggiati dal momento del fatto, inerendo tale risarcimento alla violazione di un danno ad un diritto fondamentale.


Per quanto attiene le spese di lite, esse debbono essere riconosciute alla parte vittoriosa che è la parte ricorrente. Non si dà luogo ad alcuna compensazione per soccombenza reciproca, ricorrendo una situazione in cui lo scarto tra il richiesto ed il decisum dipende dalla difficoltà insita nella ricostruzione dei fatti da parte del ricorrente.

P.Q.M.

DICHIARA illegittime le condizioni detentive alle quali il ricorrente è stato sottoposto nel periodo di detenzione in cui è stata assegnato presso la Casa Circondariale di Imperia , per complessivi **giorni 369 come in motivazione** e per complessivi **15 giorni** presso la Casa di Genova MARASSI per giorni 15 per l'effetto **DICHIARA** tenuta e condanna parte convenuta al risarcimento del danno che **LIQUIDA in favore del ricorrente** in complessivi € (8 X 384=) € **3072, oltre interessi e rivalutazione dal momento della detenzione.**



RESPINGE nel resto l'istanza.

CONDANNA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA a rifondere a  le spese di lite che liquida in € 2000 oltre spese generali, iva e cpa.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

GENOVA, 03/06/2015

Il GIUDICE

Ada Lucca

